



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A KIEV IL 10 GIUGNO 2021

Art. 9 (Accordo)

Gruppi di lavoro congiunti, Ufficiale di collegamento o rappresentante autorizzato

1. Al fine di attuare le disposizioni del presente Accordo le autorità competenti possono istituire gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare nuove ulteriori esigenze operative, per periodi di tempo limitato, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, e con qualsiasi altro compito previsto dalla loro legislazione nazionale. 2. La cooperazione tra le autorità competenti è possibile mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza. L'invio di ufficiali di collegamento o di rappresentanti autorizzati non costituisce un obbligo reciproco.

Versione in vigore dal 20 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

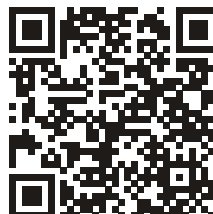
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021
Estremi	Legge 7 dicembre 2023, n. 197
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-197-2023/accordo-art-9>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it